



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

presso il Tribunale di Nuoro

**C.I.G. 94555831F0**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi della L. 11.09.2020 n. 120 art. 2  
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL  
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI NUORO**

R.D.O. sul Me.Pa.

Conforme alla Determinazioni ANAC n. - Aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"- e n. 10 del 23 maggio 2018 - Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata.

## Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

### **Art. 1 – OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata fissa e mobile, riconducibile all'allegato D, Sez. III par. 3.1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/2010, da eseguirsi presso le sedi e con le modalità descritte dall'art. 2, mediante ausilio di Guardie Particolari Giurate (GPG), con piantonamento fisso diurno, il Servizio di telesorveglianza con intervento su allarme, gestione emergenze e custodia chiavi.

L'appalto è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizza l'esercizio dell'attività nella provincia di Nuoro e il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualità di "Guardia Particolare Giurata"

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai fini di quanto previsto dall'art 51, comma 1, del D.Lgs. 50 /2016, in considerazione della necessità di una regia unitaria della prestazione, al fine di garantire nel contempo la sicurezza del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Amministrazione giudiziaria rappresentata dagli Uffici giudiziari di Nuoro.

### **Art. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro  
Nuoro, Via Leonardo da Vinci n. 17  
Tel. 0784/1893312  
Mail prot.procura.nuoro@giustiziacert.it.  
RUP D.ssa Sandra Tatti

### **Art. 3 -MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

#### **1. Le specifiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono le seguenti:**

**A. Piantonamento fisso al Palazzo di Giustizia di Nuoro**

**B.**

Lo svolgimento del servizio di piantonamento fisso, da prevedersi ai seguenti ingressi:

- Ingresso principale, via Leonardo da Vinci n. 17;

deve avvenire **dalle ore 7.30 alle ore 20.00** di tutti i giorni, esclusi i festivi.

- a) tenuta e custodia delle chiavi di accesso all'edificio;
- b) apertura della porta di accesso all'edificio ad inizio turno;
- c) presidio dell'accesso principale all'edificio con un posto di guardia collocato in prossimità dello stesso, mediante il piantonamento dei locali da parte di guardie particolari giurate armate, e attraverso il controllo dei monitor e delle immagini dell'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC installati nel Centro di Controllo

- del Palazzo di Giustizia;
- d) riconoscimento "a vista" dell'utenza autorizzata all'ingresso nell'edificio a mezzo badge rilasciato dal Procuratore (Magistrati, Personale Amministrativo, Avvocati, Forze dell'Ordine), che accede tramite due bussole dedicate (tali ingressi vengono registrati nel database della centrale di controllo di sicurezza, dove vengono rilevati anche gli accessi ai diversi ambienti interni del palazzo serviti da porte allarmate);
  - e) regolamentazione del flusso del pubblico - che accede all'edificio tramite altre due bussole dedicate -, con verifica dei titoli di accesso e, nel rispetto di eventuali disposizioni emanate dagli uffici, fornendo le informazioni di minima agli utenti circa la disposizione logistica della sede e la collocazione dei diversi uffici;
  - f) consenso all'accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico (inclusi fornitori e manutentori) solamente previa autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
  - g) inibizione dell'accesso alle strutture alle persone non autorizzate, e/o persone che potrebbero turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
  - h) agevolazione e sostegno all'accesso delle persone diversamente abili;
  - i) controllo involucri/bagagli/borsoni dei visitatori non abilitati tramite badge, anche attraverso l'utilizzo del metal detector e/o scanner bagagli in dotazione all'Ufficio Giudiziario;
  - j) intervento sugli impianti di allarme di sicurezza installati a protezione delle strutture, in presenza di problemi tecnici relativi al loro corretto funzionamento, ed avviso al personale incaricato dai vari Uffici Giudiziari, i cui nominativi saranno comunicati alla Ditta aggiudicataria;
  - k) segnalazione, al personale di cui al punto j), in caso di accertamento di situazioni anomale/accidentali o di pericolo (es. principi di incendio, fuga gas, perdita acqua, malfunzionamento ascensori, ecc.);
  - l) recepimento, tramite "numero telefonico dedicato all'emergenza" messo a disposizione da parte della ditta aggiudicataria, di eventuali segnalazioni di pericolo (ad es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale dei vari Uffici Giudiziari e collaborazione con il personale degli uffici a ciò addetto, nominato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., secondo i piani di emergenza ed evacuazione dei vari Uffici Giudiziari;
  - m) svolgimento, in caso di necessità, di compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione; i lavoratori devono essere in possesso degli attestati di formazione ai corsi "Antincendio per aziende a rischio medio" e "Primo soccorso per aziende in gruppo B";
  - n) allertamento, all'occorrenza, delle Forze dell'Ordine, per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
  - o) inibizione, ove possibile, della sosta di veicoli nelle aree antistanti gli ingressi e negli eventuali posteggi esterni sulla viabilità pubblica, riservati in via esclusiva agli utenti specificamente autorizzati dagli Uffici Giudiziari;
  - p) verifica dell'entrata e dell'uscita di materiali/beni/merci di proprietà degli Uffici Giudiziari solo se debitamente autorizzati;
  - q) chiusura, a fine turno, di tutti gli accessi all'edificio, alle pertinenze e ai locali sottoposti a vigilanza, oltre alle luci rimaste eventualmente accese, anche sulla base delle eventuali modalità comunicate da ciascun ufficio giudiziario;
  - r) aggiornamento del "Registro giornaliero delle attività";

- s) tenuta di un registro ove devono essere annotati i nominativi del personale delle ditte incaricate delle manutenzioni, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita, con eventuale consegna delle chiavi per l'accesso ai locali tecnici e con avviso del personale di cui al punto j);
- t) esecuzione di ogni altra attività coerente con il servizio di vigilanza attiva e, per quanto attinente, con quanto ulteriormente previsto dal "Capitolato Tecnico dei Servizi di vigilanza e accoglienza - Documenti MEPA".
- u) inserimento/disinserimento dell'allarme presso la sede degli uffici giudiziari.

Presupposto necessario a uno svolgimento efficace delle suddette attività è l'impiego da parte dell'Operatore economico delle stesse GPG, addette in via continuativa presso la sede di servizio, in modo che - nel tempo - imparino a riconoscere il personale e l'utenza generalizzata che a vario titolo accede al Palazzo di Giustizia di Nuoro.

Ulteriori attività, compatibili con il servizio, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere svolte su richiesta scritta degli Uffici Giudiziari, autorizzate dal Procuratore.

Nel servizio, oltre alla vigilanza armata, sono compresi i seguenti interventi gestionali:

- 1) controllo dell'ingresso con identificazione delle persone che accedono all'ufficio e verifica delle ragioni di accesso;
- 2) controllo ingressi di emergenza;
- 3) controllo dei sistemi ed apparecchiature allocate presso i locali della portineria inerenti gli impianti tecnologici di cui dispone il Palazzo di Giustizia, compresi i sistemi di videosorveglianza, scanner bagagli e metal detector.

In particolare l'Istituto affidatario dovrà provvedere:

- al momento della cessazione del servizio (ore 20,00):
  - al controllo di tutti i locali all'interno del palazzo, compresi gli archivi, onde individuare la presenza di eventuali fonti di rischio (principi di incendio o di allagamenti, presenza di soggetti estranei ai servizi);
  - ove, in ora notturna scatti l'allarme, all'accertamento delle ragioni, con successiva redazione di apposito rapporto, da consegnare alla Procura di Nuoro;
- Nel corso della giornata (durante l'orario del servizio):
  - all'assidua sorveglianza degli accessi carrai che devono essere sempre chiusi e aperti solo per l'ingresso di auto di servizio, previamente riconosciute (con i tempi tecnici necessari di attesa), ed eccezionalmente (per carico/scarico fascicoli) delle auto dei magistrati, con esclusione del passaggio di pedoni;
  - al controllo dell'afflusso del pubblico, con richiesta dei motivi per cui si accede al Palazzo, e respingimento di chi vuole entrare per ragioni estranee all'Amministrazione della giustizia, osservando scrupolosamente le istruzioni eventualmente impartite specificamente in ordine al divieto di accesso di persone indesiderabili;
  - fuori dell'orario di ufficio, a richiedere a chi voglia accedere nel palazzo l'ufficio o la persona che intende raggiungere e, prima di consentire l'accesso, a contattare telefonicamente l'ufficio o la persona indicata per avere conferma sulla legittimità dell'accesso medesimo.

Si ribadisce che il servizio di vigilanza e custodia di cui al presente punto dovrà essere espletato mediante presidio e controllo dell'ingresso principale e dovrà essere eseguito con le modalità sopra indicate, con l'obbligo di provvedere direttamente e con immediatezza a richiedere il pronto intervento delle forze di Polizia o degli addetti alla manutenzione degli impianti di sicurezza, quando necessario.

### C. Servizio di telesorveglianza e di televigilanza del Palazzo di Giustizia di Nuoro

Si intende il servizio di controllo a distanza del Palazzo di Giustizia da svolgersi nelle giornate festive e la domenica, nonché al di fuori dagli orari di piantonamento fisso da parte delle GPG.

Durante gli orari di chiusura del Palazzo di Giustizia (dalle h. 20,00 alle h. 7,30 del giorno successivo), e nei giorni festivi, tutti i comandi e le visualizzazioni dovranno essere remotizzati presso il centro di Televigilanza e Telesorveglianza dell'aggiudicatario collegato con il Centro di Controllo del Palazzo di Giustizia, nel quale sono installati i terminali del sistema TVCC e di controllo degli impianti, a mezzo di linee comunicazione telematiche, al fine di consentire la ricezione delle immagini e degli allarmi degli impianti di sicurezza, nonché al fine di attivare da remoto i comandi relativi alla sicurezza (apertura e chiusura porte, gestione allarmi, etc.) Il servizio dovrà svolgersi con le modalità di cui al D.M. 269/2010, Allegato D, sez.III, 3d e 3e.

Il servizio di pronto intervento su allarme dovrà essere garantito dall'aggiudicatario anche durante gli orari di chiusura della sede. Il servizio deve essere finalizzato alla salvaguardia patrimoniale e strutturale dei fabbricati, nonché alla sicurezza delle persone fisiche in esse operanti. L'aggiudicatario dovrà assicurare un servizio di pronto intervento svolto da GPG che intervengono prontamente (sia di notte che di giorno) sul luogo a seguito di segnalazioni di allarme, anche per incendi, e/o emergenze di qualunque genere pervenute nella centrale operativa. Nel caso di incendio e similari, anche se non segnalati dai relativi sistemi di allarme, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla presenza di almeno una GPG in funzione ispettiva, l'avviso tempestivo ai Vigili del Fuoco.

### C. Servizio di telesorveglianza e di televigilanza degli archivi dei uffici giudiziari di Nuoro

Si intende il servizio di controllo a distanza degli archivi degli uffici giudiziari di Nuoro, situati in via Collodi, a Nuoro, da svolgersi 24 ore su 24.

## **2. Disposizioni di carattere generale su impianti, servizi e manutenzioni.**

Il Palazzo di Giustizia è dotato di propri impianti (telecamere, rilevatori etc), che sono collocati in tutti i piani e all'esterno dell'edificio.

In particolare vi sono:

- 1) impianti antintrusione;
- 2) impianti rilevazione fumi;
- 3) impianti di videosorveglianza;
- 4) impianti di controllo accessi (metal detector – lettori di badge – bussole interbloccate-cancelli/sbarre motorizzate etc.);
- 5) impianti uscite di emergenza;
- 6) sistema antiaggressione uffici riservati;
- 7) impianti TVCC e di videoregistrazione;
- 8) impianto elettrico e di illuminazione;

attività di classe A B

Nel Piano terra è sistemato il Centro di Controllo, con tutti i terminali e i monitor, dal quale si controlla la situazione dell'intero Palazzo, all'interno e all'esterno, e tutti gli accessi sottoposti ad autorizzazione. In particolare, nel piano terra l'accesso principale con quattro bussole, l'accesso

dalla porta carraia e quelle dei corpi di reato e degli archivi. Nel primo piano gli accessi al retro del Palazzo e nell'ultimo piano i quattro accessi tramite badge e allarmati degli uffici della Procura. Fanno capo al Centro di Controllo anche le segnalazioni dei rilevatori di fumi-antincendio in corso di aggiornamento.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio, mediante l'uso e l'applicazione degli apparati, e l'accertamento del corretto funzionamento dei sistemi anti-intrusione e di tele vigilanza.

Nello svolgimento del servizio di cui ai punti B) e C) dovrà essere garantito il servizio di collegamento dell'impianto antintrusione a servizio del complesso immobiliare, con attivazione remota direttamente dalla Centrale operativa.

Comunque sia svolto il servizio, in loco o in remoto, in caso di rilevazione di una intrusione, la ditta aggiudicataria è obbligata ad avvisare immediatamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La ditta risultata aggiudicataria del presente appalto dovrà, inoltre, attivare, a sue spese e in tempo utile, i collegamenti degli impianti d'allarme con il proprio servizio operativo. A tal fine, prenderà contatti con la Procura della Repubblica di Nuoro per effettuare le verifiche di compatibilità tecnica ed il corretto funzionamento dell'impianto.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento degli impianti antintrusione e di controllo accessi, di videosorveglianza (telecamere, monitor) e antincendio, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere immediatamente a contattare la ditta che si occupa della manutenzione.

Nel caso di massima urgenza, l'intervento finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone e/o dei beni dovrà essere effettuato entro 2 (due) ore. Fino al ripristino dell'impianto, è obbligatorio garantire un'adeguata vigilanza. Le inosservanze ai suddetti obblighi saranno sanzionate con le penali di cui al successivo art. 23.

Per ogni singolo intervento, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di redigere un rapporto nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede d'intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali anomalie rilevate, il tipo di intervento eseguito per ripristinare il corretto funzionamento delle apparecchiature, nonché le generalità del personale che ha effettuato l'intervento.

Detto rapporto, sottoscritto dal Responsabile del servizio, dovrà essere trasmesso tempestivamente al Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari e al Procuratore della Repubblica di Nuoro.

Su apposito registro andranno annotate tutte le anomalie tecniche degli impianti, da comunicare immediatamente al Responsabile del Servizio di cui al successivo punto E), affinché provveda alle attività di ripristino.

#### D. Vigilanza con passaggio esterno e con accesso e controllo ai locali

Dovrà essere attivata con riguardo ai seguenti immobili/locali:

- Palazzo di Giustizia di Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 17;
- Archivi del Palazzo di Giustizia di Nuoro, via Collodi;

Lo svolgimento del servizio di vigilanza mobile, pronto intervento e controllo verifica chiusura deve avvenire tutti i giorni, compreso i festivi, in orario notturno concordato con l'ufficio competente.

Nell'espletamento del servizio il personale preposto (una unità) dovrà assicurare in ogni caso che tutti gli accessi esterni siano chiusi e che sia impedita l'intrusione di persone e/o cose, dovrà trascrivere su apposito registro le eventuali anomalie e guasti riscontrati ed inoltrare apposita e tempestiva segnalazione agli Uffici competenti, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante.

L'Istituto di Vigilanza (appaltatore) dovrà essere dotato di una Centrale Operativa che dovrà essere attiva ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24.

#### E. GESTIONE EMERGENZE, ORARI E RISORSE UMANE

##### Pronto intervento in caso di segnalazione di allarme e gestione delle emergenze

Il personale deve essere costantemente collegato con la Centrale Operativa della ditta aggiudicatrice ed essere in grado di utilizzare le apparecchiature tecnologiche di controllo installate nel Palazzo, delle quali deve segnalare immediatamente all'Istituto di Vigilanza, ed al Procuratore, ogni guasto o malfunzionamento, affinché si possa procedere tempestivamente al ripristino della loro funzionalità e si possa sopperire, comunque, alle carenze tecnologiche con idonee misure di prevenzione.

In caso di ricezione del segnale di allarme la GPG dovrà intervenire entro dieci minuti dall'avvenuta attivazione dei sistemi di rilevazione di presenza intrusi ed incendio (periodo di tempo intercorrente dal momento in cui l'Operatore economico riceve la richiesta di intervento al momento in cui un addetto raggiunge la zona o l'area in cui è richiesto l'intervento), secondo le modalità operative concordate con il Procuratore della Repubblica e contenute nel "Verbale di consegna del servizio". Se necessario, la GPG dovrà fornire immediata comunicazione alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco), previa verifica ed attualità dell'allarme.

Tali interventi devono essere garantiti 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e consistono nell'accesso all'edificio e almeno nella successiva verifica dell'integrità degli infissi esterni (porte e finestre), delle serrature, delle telecamere esterne ove esistenti nonché ogni altra opportuna attività di controllo.

In ogni caso di allarme, la GPG, dopo le preventive attività di controllo, deve accedere al vano tecnico dove sono installati i pannelli segnalatori, al fine di individuare le cause d'allarme dagli stessi segnalate, fare i conseguenti controlli (presenza persone estranee nel fabbricato, inizio incendio, etc. ), successivamente eseguire l'intervento di tacitazione dell'allarme e intervenire direttamente, ove possibile, per eliminare il rischio del verificarsi di successivi falsi allarmi e infine provvedere anche al riarmo dello stesso impianto, utilizzando i codici di sicurezza che saranno forniti dagli Uffici Giudiziari.

Ciascun intervento dovrà essere oggetto di apposito "Rapporto di intervento" scritto, da trasmettere all'Ufficio Giudiziario con la massima tempestività e comunque al massimo entro la giornata successiva, fatta salva l'immediata segnalazione di eventi di particolare gravità. Dovrà inoltre essere aggiornato il "Registro giornaliero delle attività".

La remunerazione degli interventi effettuati a seguito di allarmi segnalati dai sistemi antintrusione e/o antincendio è inclusa nel prezzo corrisposto per il servizio di

telesorveglianza ed è comprensiva dei costi di gestione di tutti gli allarmi segnalati nel periodo di durata del contratto, ivi compresi i cd "falsi allarmi".

Il servizio di collegamento dei sistemi di allarme con la "centrale operativa" e quello di pronto intervento 24 ore su 24 dovrà essere svolto presso la sede degli Uffici Giudiziari.

Il servizio comprende:

- Recepimento tramite "numero telefonico dedicato all'emergenza" messo a disposizione da parte della ditta aggiudicataria di eventuali segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale dei vari Uffici Giudiziari e relativa gestione secondo i piani di emergenza ed evacuazione dei vari Uffici Giudiziari;
- svolgimento, in caso di necessità, di compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione.

### Orari e monte ore

Nelle Tabelle sottostanti si riportano gli orari da gestire con il servizio di piantonamento fisso diurno ed il monte ore del triennio previsto in base alle esigenze rilevate.

Palazzo di Giustizia di Nuoro			
	TURNO	ORARIO	TOTALE ORE
LUNEDI'	3 GPG	7,30-14,30	21
	2 GPG	1 GPG 9,00-11,00 1 GPG 11,00-13,00	4
	2 GPG	14,00-20,00	12
MARTEDI'	3 GPG	7,30-14,30	21
	2 GPG	1 GPG 9,00-11,00 1 GPG 11,00-13,00	4
	2 GPG	14,00-20,00	12
MERCOLEDI'	3 GPG	7,30-14,30	21
	2 GPG	1 GPG 9,00-11,00 1 GPG 11,00-13,00	4
	2 GPG	14,00-20,00	12
GIOVEDI'	3 GPG	7,30-14,30	21
	2 GPG	1 GPG 9,00-11,00 1 GPG 11,00-13,00	4
	2 GPG	14,00-20,00	12
VENERDI'	3 GPG	7,30-14,30	21
	2 GPG	1 GPG 9,00-11,00 1 GPG 11,00-13,00	4
	2 GPG	14,00-20,00	12
SABATO	2 GPG	7,30-14,30	14
	2 GPG	14,00-20,00	12
<b>TOTALE SETTIMANALE</b>			<b>211</b>

<b>2023</b>		<b>2024</b>	
Gennaio	833	Gennaio	892



Febbraio	844	Febbraio	881
Marzo	955	Marzo	907
Aprile	796	Aprile	844
Maggio	918	Maggio	918
Giugno	881	Giugno	870
Luglio	907	Luglio	955
Agosto	918	Agosto	907
Settembre	907	Settembre	881
Ottobre	918	Ottobre	955
Novembre	881	Novembre	870
Dicembre	796	Dicembre	844
Totale	10.602	Totale	10.724
		Totale biennio	21.326

2025	
Gennaio	844
Febbraio	807
Marzo	844
Aprile	807
Maggio	907
Giugno	844
Luglio	955
Agosto	870
Settembre	918
Ottobre	881
Novembre	733
Dicembre	770
Totale	10.180

Il numero delle ore indicate nella Tabella viene calcolato sul numero effettivo di giornate lavorative per 36 mesi (dal 01/01/2023 al 31/12/2025), secondo l'orario sopra riportato.

Su richiesta del Presidente del Tribunale e/o del Procuratore della Repubblica, la Procura Generale nel corso del contratto, si riserva la facoltà di modificare i giorni e gli orari di svolgimento del servizio di cui al precedente punto A) (fermo restando il numero massimo di ore), mediante comunicazione preventiva scritta all'impresa aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione stessa.

A richiesta del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica, formulata al Responsabile del Servizio, di volta in volta il servizio di cui al precedente punto A) potrà protrarsi oltre gli orari sopra previsti così come in occasione di consultazioni elettorali.

Tale servizio aggiuntivo dovrà essere effettuato tenendo presente che l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre a disposizione i mezzi e le attrezzature idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali

e che la finalità del servizio è quella di prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale che possano mettere in pericolo la sicurezza di persone o cose. Le ore di servizio svolte in più potranno essere recuperate diminuendo di una unità il servizio da svolgere nei periodi e nelle giornate di minore afflusso di utenza all'interno del Palazzo, da concordare con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Amministrazione per i maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicatrice del servizio è obbligata a fornire le prestazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione Giudiziaria anche oltre l'orario di servizio giornaliero previsto.

Non è prevista alcuna maggiorazione delle tariffe orarie per il lavoro straordinario prestato oltre l'orario di servizio, ovvero per le prestazioni richieste in orario notturno e/o festivo, in quanto oggetto di compensazione.

Le prestazioni straordinarie devono essere richieste normalmente con un anticipo di almeno due ore.

Tuttavia, tenuto conto che spesso risulta impossibile prevedere il termine delle udienze, all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di avvalersi della "comunicazione di preavviso" da inoltrare direttamente al responsabile indicato dall'impresa aggiudicataria.

Le disposizioni relative alla modalità di espletamento del servizio contenute nel presente Capitolato possono essere modificate esclusivamente su richiesta del Procuratore che, in caso di necessità e/o urgenza, potrà anticiparla anche verbalmente, tramite il Responsabile della Sicurezza.

Al fine di controllare l'effettivo orario svolto dalle GPG, dovrà essere tenuto il già citato "Registro giornaliero delle attività".

#### Le modalità operative.

Il servizio dovrà essere assicurato presso il Palazzo di Giustizia di Nuoro, esclusivamente da Guardie particolari Giurate dell'Istituto di Vigilanza, che dovranno essere in uniforme, armate, munite di regolare porto d'armi, di apposita tessera di identificazione attestante la qualifica con fotografia e dovranno svolgere i loro compiti rigorosamente in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Procuratore della Repubblica.

Il servizio dovrà essere espletato tramite impiego di personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni, che dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale che il caso richiede. L'Appaltatore dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo, per tutti i dipendenti, di osservare in modo scrupoloso il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa.

Le G.P.G., durante il servizio, non potranno allontanarsi dall'edificio e/o dalla postazione loro assegnata.

Inoltre l'Operatore economico dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

1. provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
2. rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
3. si adegui tassativamente alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione ed al

rispetto delle norme di cui all'art. 20 del D.lsg n. 81/2008;

4. comunichi immediatamente al Responsabile della Sicurezza qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali), anomalia, ovvero criticità che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

Si intendono, peraltro, richiamate le disposizioni di cui al successivo art 15 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.

Entro 20 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve comunicare il nominativo del Responsabile con il ruolo di Referente unico dei servizi e delle attività e con il compito di coordinare e gestire la reportistica compilata dal personale impiegato, nonché il nominativo di un sostituto per i casi di assenza o impedimento.

Il Responsabile del servizio deve essere sempre disponibile e, pertanto, deve comunicare all'Amministrazione della Giustizia tutti i suoi recapiti compreso un numero di telefono cellulare.

#### **Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata del contratto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, previa sottoscrizione del "Verbale di consegna del servizio", redatto in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore (cd. proroga ex art. 106, comma 11). In tal caso, il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per gli Uffici Giudiziari.

L'esecuzione del servizio avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all'art. 12.

#### **Art. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, riguardante il predetto periodo negoziale, non dev'essere superiore ad **€. 750.000,00** oltre IVA, gli oneri interferenziali per la sicurezza a carico del committente quantificati in € Zero.
2. L'importo effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario formulata come previsto all'art. 8.
3. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.
4. L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa e del successivo art. 21.

## 5. Calcolo della base d'asta

		Importo in euro
A1	Costo del personale vigilanza fissa (€/h. 18,63 x 31.506 ore totali in 36 mesi dal 1/01/2023 al 31/12/2025)	586.956,78
A2	Costo del personale vigilanza con passaggio esterno notturno (€/h. 19,55 x 1095 ore totali in 36 mesi dal 1/01/2023 al 31/12/2025)	21.407,25
A3	Previsione di ore in esubero per eventi eccezionali (es. elezioni ecc.)	In compensazione
A4	Totale A1 +A2 +A3	608364,03
B	Costo servizio telesorveglianza (gestione collegamenti, interventi su allarme, gestione chiavi) per 36 mesi	2.040,00
C	Totale parziale (A4+B)	610.404,03
D	Spese generali (10% di C)	61.040,40
E	Totale parziale (C+D)	671.444,43
F	Utile (8% di E)	53.715,55
G	Totale parziale (E+F) - Importo soggetto a ribasso con valutazione dell'eventuale offerta anormalmente bassa (art. 97 D.Lgs. 50/16)	725.159,98
H	Oneri per la sicurezza (DUVRI) <i>non soggetti a ribasso</i>	0
I	Importo a base d'asta (G+H)	725.159,98
L	Iva 22%	159.535,19
M	Totale generale (I+L) con Iva	884.695,17

Si precisa che, considerata la specificità del servizio reso, gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati valutati per un importo pari a € 0

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto, ammonta a €. Iva esclusa, quindi al di sotto della soglia comunitaria prevista per la tipologia del servizio (€ 750.000,00 ex art. 35 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/16).

Il costo del personale di €608.364,03, Iva esclusa, è stato stimato sulla base del monte ore totale di cui alla successiva tabella e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente di istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004 (con riferimento al IV livello di un tecnico-operativo diurno e al mese di marzo 2016: €/h. 18,63 + Iva e notturno €/h. 19,55 + Iva).

Il costo del servizio di telesorveglianza di € 2.040,00 Iva esclusa è stato stimato sulla base di un canone mensile riferito agli Uffici Giudiziari fruitori del servizio di collegamento con la "centrale operativa" (€ 35,00/mese) e del servizio di custodia/gestione delle chiavi (€ 5,00/mese). Il costo del servizio di pronto intervento su allarme è stato stimato sulla base di un diritto di chiamata spettante per ciascun intervento (€ 40,00+Iva) moltiplicato per il numero stimato di interventi da effettuare in 36 mesi (ipotizzato n. 15).

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.

## Capo II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

### **Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono partecipare alla Gara d'Appalto per l'affidamento dei servizi di cui all'art 3, i Soggetti di cui all'art 45 del D.Lgs n. 50/2016, singole o temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti all'oggetto dell'appalto purché in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico o cartaceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate (es. orario di preso servizio, nominativo GPG, orario di fine servizio, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, interventi in caso d'allarme, ecc.).

Non è ammessa la partecipazione alla Gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs n. 50/2016;
- b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del Dlgs 6 Settembre 2011 n 159 e ss.;
- c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D.Lgs 6 settembre 2011 n 159 e ss.;
- d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge n 383/2001 e successive modifiche;
- e) il non rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n 68;
- f) l'esistenza di tutte le cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla gara possono partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente associate; la forma associativa deve essere dichiarata al momento della Gara con possibilità di presentare il mandato o la procura solo al momento dell'aggiudicazione. Le imprese in associazione temporanea dovranno conferire mandato speciale, con atto unico, ad una di esse designata come capogruppo. Nel caso in cui sia presente l'associazione rimane vietata la partecipazione alla gara dei singoli associati. Non è consentita l'associazione in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione.

Non devono esistere rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c. c. , con le altre ditte concorrenti alla gara.

Le Ditte devono essere in possesso dei requisiti generali, requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziario e capacità tecnico-organizzativa previsti, accertati e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in relazione al servizio di vigilanza armata.

Dovranno essere in possesso di :

- della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. che consenta di operare sul territorio della provincia di Nuoro;
- di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi , dai regolamenti, e dalle Normative vigenti per lo svolgimento della propria attività;

- della certificazione ISO 9001/2008;
- l'istituto di Vigilanza Privata deve essere in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, del prescritto Certificato di Qualità e Funzionalità richiesti dalla normativa di settore per il conseguimento e mantenimento della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., certificato rilasciato dagli organismi di qualificazione e certificazione disciplinati dal Regolamento di cui al Decreto del ministero dell'Interno del 4.06.2014, n. 115 (cfr. Circolare Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. N. 557/PASS/U/010348/10089. D(1)REG.2 del 6.07.2017). La predetta certificazione deve essere in possesso dell'I.V.G. non oltre 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione Prefettizia di cui al citato art 134 T.U.L.P.S.;
- Il concorrente dovrà provare, producendo in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie, la propria capacità economico-finanziaria con riferimento al fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi, 2020,2021 e 2022 non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, la documentazione di prova (Dichiarazione Iva/Modello unico/Bilancio) dovrà essere presentata in sede di partecipazione.
- Avere, nell'ultimo triennio 2020, 2021 e 2022, fornito servizi identici a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo medio annuo non inferiore a quello a base d'asta del presente appalto, con soddisfazione del cliente documentata, già in sede di partecipazione, dal certificato di buona esecuzione;

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a) e b) del comma precedente devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre per i requisiti di cui ai punti c) e d) è necessario il possesso in capo a tutti i concorrenti raggruppati.

Ai fini della partecipazione alla gara la Ditta dovrà inoltre obbligatoriamente aver preso visione dei Locali in cui si svolgerà il servizio, con le modalità previste all'art 8. La certificazione del sopralluogo dovrà, a pena di esclusione, essere allegata alla domanda di partecipazione.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro Soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita – a pena di esclusione – in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del codice.

Non è ammesso l'avvalimento per l'attestazione del possesso dei requisiti di abilitazione professionale.

## Art. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sarà individuata dalla **Commissione Giudicatrice**, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da un numero di componenti pari a tre.

I componenti saranno selezionati tra il personale della Amministrazione Pubblica.

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, l'Amministrazione ricorrerà a funzionari dell'Amministrazione esperti nello specifico settore.

La scelta verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 10 bis del D.Lgs. 50 /2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica; PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

**Il punteggio dell'offerta tecnica** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, come sopra specificato, appositamente nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e del Comunicato ANAC del 22.3.2017, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito riportati:

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	Criteri di aggiudicazione	Modalità di attribuzione del punteggio	Punti D max	Punti T max
1	Esperienza nel ruolo del personale impiegato nel servizio	Il punteggio verrà attribuito valutando le esperienze (in ambito pubblico e/o privato) maturate dal personale impiegato nel servizio. L'esperienza dovrà essere dimostrata attraverso la compilazione di una tabella, riportante il numero di G.P.G. e gli anni di		12

		<p>anzianità di servizio, come di seguito riportato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se tutti i dipendenti hanno almeno dieci anni di esperienza professionale nel servizio di vigilanza armata punti 12;</li> <li>- Se metà dei dipendenti hanno almeno dieci anni di esperienza professionale nel servizio di vigilanza punti 8;</li> <li>- Al di sotto della previsione minima punti 4;</li> </ul>		
2	Formazione base posseduta dal personale impiegato nell'appalto	<p>Il punteggio verrà attribuito valutando, la formazione di base richiesta, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, in particolare, il possesso di attestati di formazione del personale nell'ultimo triennio, in materia di vigilanza armata, sicurezza, pronto soccorso, antincendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se tutti i dipendenti hanno svolto almeno due corsi di formazione punti 10;</li> <li>- Se metà dei dipendenti hanno svolto almeno tre corsi di formazione punti 5;</li> <li>- Al di sotto della previsione minima punti 2;</li> </ul>		10
3	Sistema informativo. Monitoraggio e reportistica sui servizi erogati.	<p>Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità del sistema informativo offerto di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Amministrazione Contraente, Fornitore e personale addetto al fine di garantire un servizio efficiente (gestione segnalazioni, consultazione, reportistica ed estrapolazione di dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo, ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.)</p>	6	
4	Offerta di sistemi	Il punteggio verrà attribuito all'offerta	8	



	innovativi di trasmissione delle immagini e/o degli allarmi nell'ambito del servizio di tele vigilanza	di sistemi innovativi, che garantiscano la trasmissione delle immagini e/o degli allarmi nell'ambito del servizio di videosorveglianza.		
5	Offerta di interventi aggiuntivi nell'ambito del servizio di tele vigilanza	Il punteggio verrà attribuito all'offerta di interventi aggiuntivi, come di seguito riportato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta di un intervento aggiuntivo al mese: 3 punti</li> <li>• Offerta di due interventi aggiuntivi al mese: 6 punti</li> </ul>		6
6	Certificazione SA 8000	Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso di certificazione SA 8000 come di seguito riportato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possesso di certificazione SA 8000: 6 punti</li> <li>• Mancato possesso di certificazione SA 8000: 0 punti</li> </ul>		6
		<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>44</b>

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, e non si procederà alla valutazione economica.

#### A) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (max 70 punti)

Il metodo di attribuzione dei punteggi tecnici è assoluto rispetto al valore massimo (senza riparametrazione).

Pertanto la Commissione assegnerà i punteggi tecnici unitari conseguiti da ogni offerta, sia per i criteri tabellari che per i criteri non tabellari; tali punteggi saranno riportati sul portale Mepa.

#### B) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

##### 1. Valutazione dell'offerta economica (max 30 punti)

L'offerta economica dovrà riportare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a € **725.159,98 I.V.A. esclusa**, al netto degli oneri della sicurezza da interferenze non ribassabili (pari a € 0,00), e costituente valore massimo del canone da corrispondere comprensivo di tutti i servizi descritti nel presente capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I punteggi relativi alle varie offerte saranno attribuiti, attraverso la piattaforma MePA, secondo la formula, denominata lineare semplice a punteggio assoluto.

Nell'attribuzione del punteggio verranno considerate le prime due cifre decimali dopo la virgola.

Nell'offerta economica le ditte partecipanti dovranno espressamente indicare i costi aziendali da sostenere previsti dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 (da inserire nell'offerta economica di dettaglio).

Si rappresenta che tale calcolo viene effettuato automaticamente dal MePA.

## 2. Offerte anormalmente basse

Il sistema Mepa segnalerà automaticamente l'eventuale decimali delle offerte nel caso in cui il numero di offerte ricevute sia pari o superiore a 5; sia in tale circostanza, ma anche nel caso in cui il numero di offerte sia inferiore a 5, si procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Su formale richiesta dell'Amministrazione, gli operatori economici partecipanti, entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio della richiesta, dovranno fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Tenuto conto che il presente appalto prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità dell'offerta sarà valutata secondo il disposto del comma 3 del predetto articolo.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 97 l'Amministrazione escluderà l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se accerterà che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

In linea generale, si precisa infine che l'Amministrazione, nei casi di offerte anormalmente basse, procederà secondo le modalità di valutazione e le conseguenti procedure amministrative sancite dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

## Art. 8 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

1. Al fine di partecipare alla gara, la ditta dovrà rimettere- in risposta al presente R.D.O. per via telematica attraverso la piattaforma Consip del Mercato Elettronico:

### DOCUMENTAZIONE

1. Documento di gara unico Europeo (D.G.U.E.), si accettano anche i D.G.U.E., in formato elettronico, in relazione a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara:
  - A) Parte II – Informazione sull'Operatore Economico;
  - B) Parte III – Motivi di Esclusione;
  - C) Parte IV – Criteri di selezione, l'Operatore Economico può limitarsi a compilare

la sezione Alfa contenente l'indicazione globale per tutti i criteri di selezione;  
D) Parte VI – Dichiarazioni finali;

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte di ciascuno dei soggetti in carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro socie per gli altri tipi di società, corredata a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante:
  - L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n 50/2016;
  - L'inesistenza nei confronti dei soggetti di cui all'art 80 comma 3, del D.Lgs n 50/2016, ivi inclusi quindi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159;
  - I nominativi dei componenti l'organo di amministrazione;
  - Che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n 68/1999), oppure che non è tenuta all'applicazione della legge 68/1999;
  - In caso di aggiudicazione l'osservanza della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie" per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali.
3. Idonea documentazione attestante i requisiti di capacità tecnico-organizzativa (allegato B):

-avere, nell'ultimo triennio, 2020, 2021 e 2022 fornito e messo in opera n. 1 (uno) sistema di sicurezza analogo o fornito il servizio di manutenzione di un sistema di sicurezza analogo, per un importo non inferiore al valore del presente appalto, con soddisfazione del cliente documentata, già in sede di partecipazione, dal certificato di buona esecuzione;
4. Idonea documentazione comprovante i requisiti di capacità economica e finanziaria (allegato C):
  - Il concorrente dovrà provare la propria capacità economico-finanziaria con riferimento al fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi 2020, 2021 e 2022 non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, Iva esclusa, la documentazione di prova (Bilanci o Dichiarazione Iva o Dichiarazione di dei redditi) dovrà essere presentata in sede di partecipazione.
5. Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria di importo pari al 2% ( due per cento) del valore complessivo del presente appalto (Iva esclusa), in conformità a quanto previsto nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia potrà essere prestata da fideiussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1 Settembre 1996, n 385. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da una autodichiarazione resa , ai sensi degli artt. 46 del D:P:R: n. 445/2000con allegato un

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di Credito/Assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.

La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 18957, comma 2, del Codice Civile, non che l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Questa Procura.

L'importo potrà essere ridotto del 50% qualora l'impresa sia in possesso della certificazione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016. In questa ipotesi, l'operatore economico deve dichiarare, in sede di offerta, il possesso del requisito allegando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato D);

6. Attestazione dell'avvenuta effettuazione del sopralluogo rilasciata dal SERVIZIO GARE E APPALTI, debitamente firmata (allegato E);
7. Il documento PassOE rilasciato dal Servizio AVCPASS. (allegato F)

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà tramite il sistema AVCPASS. Qualora il PassOe, non venga inserito attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico, l'operatore Economico non potrà essere escluso, ma dovrà presentarlo in tempo utile per consentire alla Stazione Appaltante di eseguire le verifiche .

Al fine della presentazione dell'offerta l'Istituto di Vigilanza dovrà prendere visione dei locali in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a conoscenza delle caratteristiche degli immobili, alcuni dei quali di prestigio e di valore inestimabile e di tutte le circostanze che possano influire sullo svolgimento del servizio. L'avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dal Servizio Gare ed Appalti, che rilascerà apposita dichiarazione da inserire nel plico rimesso dal concorrente.

- **Offerta economica** che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (€ 725.159,98) ed il conseguente importo complessivo offerto espresso in cifre, inteso come unico prezzo da applicare all'intero appalto per tutto il periodo di durata. Ai fini della verifica dell'eventuale anomalia e dell'applicazione di quanto disposto all'art. 20, ciascun concorrente dovrà altresì indicare in sede di offerta:
  - la composizione del prezzo complessivo offerto, con riferimento specifico al costo complessivo del personale impiegato nel servizio (calcolato sulla base dei livelli di inquadramento dello stesso e del CCNL applicato), ai costi generali, all'utile d'impresa e a quant'altro compone il suddetto prezzo;
  - il prezzo orario riferito al piantonamento fisso nonché la rispettiva composizione, con particolare riferimento, tra l'altro, al costo del personale che verrà impiegato nell'appalto, calcolato sulla base dei minimi salariali per livelli di inquadramento definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano

nazionale.

Nella formulazione dell'offerta, sia con riferimento all'importo complessivo che al prezzo orario proposti, il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, dell'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare negli importi offerti l'utile e i costi d'impresa.

Per quanto concerne la disciplina generale del prezzo da applicare si richiamano le indicazioni fissate dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 febbraio 2008 n. 557/PAS/2731/10089.D. punto (8).

Qualora l'offerta risultata aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso, l'Amministrazione applicherà il procedimento di verifica previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Nel caso di offerta presentata da imprese temporaneamente associate (R.T.I.) essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno, in ipotesi di raggruppamenti temporanei da costituire, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti.

### **Capo III – CONTRATTO D'APPALTO**

#### **Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto.
2. Un rappresentante dell'impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio dell'Amministrazione nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.
3. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno all'Amministrazione, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
5. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla quantità delle ore effettivamente lavorate dal personale addetto.

## **Art. 10 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
  - il presente capitolato;
  - l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;
  - il provvedimento di aggiudicazione
  - DUVRI

## **Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'aggiudicataria medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

## **Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l'Amministrazione ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
3. La garanzia fideiussoria è mantenuta, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente Capitolato.
4. Un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto dell'1%).

## **Art. 13 – CONTRATTI AGGIUNTIVI**

1. Se nel corso di esecuzione della convenzione è richiesto all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e del successivo articolo 20, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo, nei limiti fissati dal D. Lgs. 50/2016.

2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 8 e 10.

#### **Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **Art. 14 – INIZIO DELL'ESECUZIONE**

1. L'esecuzione del contratto ha inizio, dalla data del relativo ordine, da impartire, dopo la stipulazione del contratto.
2. Su disposizione del direttore dell'esecuzione, l'avvio all'esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previa in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art 12.
3. La consegna del servizio avverrà con le modalità previste dall'art. 302 e seguenti del DPR 207/2010.

##### **Art. 15 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre ad essere di gradimento dell'Amministrazione, dovrà essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale è destinato. Nel servizio deve essere impegnato un nucleo di persone il più possibile costante ed omogeneo. L'Istituto di vigilanza, per l'adempimento del servizio utilizzerà personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, di assoluta fiducia e provata riservatezza, e qualificazione.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'istituto dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio degli addetti che, nell'espletamento del medesimo, manifestino imprudenze, imperizie ovvero comportamenti non consoni con un adeguato approccio interpersonale con gli interlocutori interni ed esterni del Palazzo di Giustizia.
4. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'istituto assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le

norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), **regolamento UE GDPR** e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

5. Il personale addetto dovrà altresì possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro per attività a rischio medio di incendio con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28.11.1996 N. 609.
6. L'istituto comunicerà mensilmente per iscritto i nominativi delle persone impiegate ed il numero di ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto stesso. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione. La ditta dovrà altresì comunicare il personale addetto, gli orari che verranno preventivamente concordati e le specifiche modalità organizzative del servizio esterno di cui all'art.2, nonché le eventuali variazioni del medesimo.
7. Le presenze giornaliere delle unità lavorative che svolgono attività di piantonamento fisso saranno comprovate mediante firma, apposta su di un apposito registro predisposto dall'Amministrazione presso ogni edificio, nel quale dovranno risultare: cognome e nome degli addetti, data, ora di ingresso e ora di uscita e la relativa firma di ciascuno di essi.
8. L'istituto dovrà avere, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un coordinatore del servizio ed una sede operativa nel territorio comunale. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e pec, da comunicare al direttore dell'esecuzione prima della data di inizio del servizio.
9. L'istituto, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione, oltre che quanto previsto al comma 6:
  - gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con l'indicazione, per ognuno, della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni; Il mancato invio dell'elenco nei termini comporterà l'applicazione di una penale di € 400,00 e, nell'ipotesi in cui l'inadempienza persista, potrà essere motivo di risoluzione del contratto;
  - il nominativo a cui fare riferimento per ogni comunicazione;
  - il piano di formazione del personale indicante:
    - 1) i metodi di formazione ed addestramento
    - 2) le ore annue previste per singolo addetto
10. L'Istituto di Vigilanza dovrà inoltre:
  - provvedere, anche in corso di appalto, alla immediata sostituzione di quei lavoratori che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento;
  - in caso di necessità di sostituzione del personale comunicare tempestivamente i nominativi del sostituto.



11. Al fine di evitare disagi e incertezze sulla continuità del servizio, l'Istituto dovrà mantenere il più possibile un gruppo stabile di lavoro.
12. L'Istituto di Vigilanza è tenuto a comunicare per iscritto al competente ufficio e agli uffici giudiziari ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L'Istituto è obbligato al rispetto della Legge 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratti, sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara, dal corrispettivo dovuto nel mese successivo allo sciopero.
13. Nel caso che l'Istituto sospenda arbitrariamente il servizio, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando allo stesso la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.

#### **Art. 16 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA**

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
  - c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico

professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi
  - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
    - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
    - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
    - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
    - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
  3. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.
  4. Nel caso di irregolarità contributive il Committente, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
  5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
  6. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
  7. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine

all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

8. L'aggiudicatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione economica e normativa che potrà essere emanata in materia, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di categoria.
9. Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme in parola sarà a carico dell'aggiudicatario medesimo il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi derivanti all'amministrazione dal suo comportamento nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
10. In caso di accertata inadempienza in materia, l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto, all'incameramento della cauzione, all'esecuzione in danno dei lavori per il residuo periodo contrattuale nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno.
11. L'aggiudicatario:
  - è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale;
  - ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato nell'esecuzione del servizio di che trattasi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti adibiti al servizio le norme in vigore in materia. Al riguardo l'aggiudicatario dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste;
  - dovrà assicurarsi che il proprio personale in servizio si uniformi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolge il servizio;
  - è responsabile dell'operato del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di legge o regolamentari a sua cura, spese e responsabilità;
  - risponde di ammanchi di materiale o danni agli impianti che si verificassero nelle ore dell'espletamento del servizio.
12. La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.
13. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge.

## **Art. 17 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 165 del DPR 207/2010, richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.
2. L'istituto dovrà, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presentare, prima dell'inizio dell'appalto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
  - l'Istituto quale contraente;
  - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata coincidente con l'attività appaltata;
  - la copertura per responsabilità danni;
  - un massimale adeguato al rischio conseguente all'esecuzione dell'appalto.
3. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

## **Art. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 299 del DPR 207/2010 l'Amministrazione verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione del presidente del tribunale, in ordine alla sorveglianza di cui all'art. 2 lett. a).
2. E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

## **Art. 19 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si

riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 – SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art. 105 dlgs 50/2016), previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

#### **Art. 21 – AUMENTI E DIMINUZIONI**

1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 311 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dall'Amministrazione e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 22 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E PRESIDIO IN CASO DI SCIOPERO**

1. L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio per decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione giudiziaria. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
2. il servizio reso agli uffici giudiziari è considerato servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 146/1990, e pertanto l'aggiudicatario comunicherà l'organizzazione volta ad assicurare il presidio minimo indispensabile, nel rispetto del diritto di sciopero del personale.

#### **Capo V - PENALITA'**

#### **Art. 23 – PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE**

1. Qualora, senza giustificato motivo, si verificano da parte della ditta aggiudicataria gravi difformità o ritardi nel corretto espletamento del servizio, l'aggiudicatario sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille del valore contrattuale per ogni singolo giorno o frazione di giorno in cui il servizio è mancato o è stato svolto in difformità da quanto previsto.

2. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta – inviata via pec o tramite raccomandata a/r – della violazione da parte dell’Ufficio e qualora non vengano presentate idonee giustificazioni nel termine assegnato, termine che non potrà essere superiore a cinque giorni.
3. L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sugli importi dovuti dall’appaltatore o sull’eventuale deposito cauzionale che – nel caso – dovrà essere ricostituito entro un termine non superiore a 15 giorni.
4. Il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 10% del valore del contratto comporterà la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
5. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell’Amministrazione.

## **Capo VI – PAGAMENTI ALL’IMPRESA**

### **Art. 24 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI**

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto verrà corrisposto all’appaltatore il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione dietro presentazione di regolare fattura bimestrale. Tale importo è da intendersi comprensivo degli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio - e alla sua formazione -, al “passaggio di consegne” ad eventuale altra impresa subentrante e di ogni altro onere dovuto all’impresa sulla base delle norme vigenti, in connessione con l’esecuzione del contratto e comprensivo di tutte quelle attività che, anche se non espressamente indicate, sono necessarie alla completa e buona esecuzione della prestazione.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica fiscalmente regolare e corredata dal dettaglio dei servizi svolti e delle ore di servizio prestate nel mese di riferimento, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato all’aggiudicatario, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
3. Il pagamento sarà comunque subordinato alla verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della Conferenza Permanente presso il Tribunale di Nuoro, in misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte, e previo accredito delle relative somme al funzionario delegato / Procura Generale di Cagliari, da parte del Ministero della Giustizia.
4. L’aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In particolare deve:
  - a) utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice le coordinate (IBAN – banca o servizio postale – agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.

b) comunicare al Referente per l'esecuzione del contratto ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

5. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
6. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti o derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o della Società poste Italiane S. p. a..
- 7.

#### **Art. 25 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'istituto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

### **Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE**

#### **Art. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti dell'Amministrazione, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale.

#### **Art. 27 – CESSIONE DEL CREDITO**

1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'aggiudicatario verso l'Amministrazione, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

## **Art. 28 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE**

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all'Amministrazione.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali mepa pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

## **Capo VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 29 – LA RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - a) quando l'Amministrazione e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Istituto per causa ad esso non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - d) fallimento dell'Istituto, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
  - e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, la quale incamera la cauzione definitiva;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dall'Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, la quale incamera la parte restante della cauzione;
  - g) revoca dell'autorizzazione Prefettizia, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - h) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - i) mancata e continuativa inottemperanza, da parte dell'aggiudicatario, a norme imperative di legge o regolamentari; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - j) reiterati inadempimenti alle prestazioni richieste; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - k) perdita di uno dei requisiti soggettivi che hanno giustificato l'affidamento dei servizi; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
  - l) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo



contrattuale; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;  
m) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale dell'Istituto, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### **Art. 30 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE**

1. Previa redazione di dettagliata relazione da parte del capo dell'Ufficio interessato, la risoluzione del contratto viene disposta con atto del competente ufficio del Ministero della Giustizia, da comunicare, via pec o con lettera raccomandata a/r, alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa via pec con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

#### **Art. 31 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f), g) ed h) dell'articolo 29 l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Art. 32 – CLAUSOLA SOCIALE**

La ditta aggiudicatrice si obbliga, con la presente clausola, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, con l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come previsto dall'art.50 del Codice degli Appalti in data 18-04-2016 n°50 e come modificato dal D.L.vo 56/2017 in vigore dal 20-05-2017.

Come rilevato dalla Corte costituzionale – pronuncia n. 68 del 3 marzo 2011 – la clausola in questione opera nell'ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di nuove imprese appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario.

In linea generale, si precisa che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2533) detta clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale, e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell'applicazione della clausola in fase esecutiva.

In tale contesto si ritiene che, nei limiti del monte ore previsto per il servizio di presidio fisso tale clausola vada rispettata, utilizzando personale già in servizio, laddove esistente.

Tuttavia l'obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste.

### **CAPO IX - NORME FINALI**

#### **Art. 33 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto che verrà stipulato il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Nuoro.

#### **Art. 34 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE**

Il contratto sarà redatto in forma digitale, con spese a carico dell'aggiudicatario (bollo) e con registrazione, in caso d'uso, a carico dell'aggiudicatario.

Nuoro, 8.11.2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. ssa Patrizia Gastaldini



IL R.U.P.

D.ssa Sandra Tatti

